

STATUTO

IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVEZZANO AQ VIA MASSIMILIANO
KOLBE 58

Numero REA: AQ - 110091

Codice fiscale: 01651580662

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto Rep. 4385	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - E' costituita la Società Cooperativa a	
	responsabilità limitata denominata Cooperativa Sociale	
	"IL MELOGRANO Società Cooperativa Sociale a r.l.".	
	La Cooperativa si ispira ai principi della solidarietà	
	sociale che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale e, in rapporto ad essi agisce, senza finalità	
	di lucro.	
	Articolo 2 - La Cooperativa ha sede nel Comune di A-	
	vezzano (AQ) .	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, es-	
	sa può trasferire la sede sociale nel territorio na-	
	zionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede	
	sociale.	
	Articolo 3 - La Cooperativa ha durata fino al 31 di-	
	cembre 2050; tale durata potrà essere prorogata e la	
	Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4 - La Cooperativa è retta e disciplinata dai	

		principi della mutualità senza fini di speculazione
		privata.
		Lo scopo principale che la Cooperativa intende perse-
		guire è quello dell'interesse generale della comunità
		alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
		cittadini, attraverso:
		- la gestione di servizi socio - sanitari, assisten-
		ziali, ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a)
		della legge n. 381/91; tali servizi saranno orientati
		in via prioritaria, alla risposta ai bisogni di mino-
		ri, giovani in condizioni di disagio sociale, persone
		con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati
		psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, anche in
		trattamento riabilitativo anziani e quanti altri pos-
		sano essere riconosciuti dalla società come persone in
		stato di emarginazione.
		La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai
		soci continuità d'occupazione lavorativa e di contri-
		buire al miglioramento delle loro condizioni economi-
		che, sociali, professionali, tramite l'esercizio in
		forma associata dell'impresa.
		Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico,
		i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rappor-
		to associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di
		lavoro.

	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei	
	rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci so-	
	no stabiliti da apposito regolamento interno predispo-	
	sto, nel rispetto del principio di parità di tratta-	
	mento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori	
	ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi	
	con le maggioranze previste per l'Assemblea straordi-	
	naria.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa, parteci-	
	pando alla formazione degli organi sociali e alla de-	
	finizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa; partecipano alla elaborazione di pro-	
	grammi di sviluppo e alle decisioni concernenti le	
	scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei pro-	
	cessi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla	
	formazione del capitale sociale e partecipano al ri-	
	schio d'impresa, ai risultati economici ed alle deci-	
	sioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione	
	le proprie capacità professionali anche in relazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per	
	la Cooperativa stessa.	
	In considerazione di quanto sopra, la posizione giuri-	
	dica del socio si configura come "socio-lavoratore" e	
	lo Statuto assume pertanto valore di "patto societa-	

	rio", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono	
	sottostare.	
	La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali,	
	viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione	
	di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia,	
	dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	Articolo 5 - La Cooperativa può svolgere la propria	
	attività anche con terzi non soci.	
	Nello svolgimento della propria attività, essa si av-	
	vale prevalentemente delle prestazioni dei propri so-	
	ci.	
	La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai re-	
	quisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle	
	seguenti attività:	
	A) - Gestione di servizi socio-sanitari-educativi ed	
	assistenziali a favore di soggetti svantaggiati;	
	B) - Gestione di centri residenziali e se-	
	mi-residenziali, volti all'accoglienza di minori in	
	stato di abbandono o di disagio familiare e alla so-	
	cializzazione, per un miglioramento della qualità del-	
	la vita dell'infanzia;	
	C) - Gestione di "centri di ascolto" per famiglie,	
	rivolti a problematiche familiari e/o coniugali, anche	
	attraverso la gestione di centri di mediazione fami-	
	liare;	

	D) - Attività di informazione, sensibilizzazione, e	
	promozione della comunità in cui si opera, verso una	
	cultura della "vita", della tutela dell'infanzia e di	
	suddette problematiche;	
	E) - Raccolta ed elaborazione dei dati e delle infor-	
	mazioni concernenti le suddette problematiche;	
	F) - Gestione di centri in cui svolgere attività di	
	aggregazione e animazione rivolte a giovani;	
	G) - Curare ed assistere a domicilio o in qualsiasi	
	struttura soggetti bisognosi, anziani, portatori di	
	handicap, tossicodipendenti, alcolisti e servizi alle	
	persone al fine di permettere un valido inserimento	
	nel contesto sociale;	
	H) - Organizzazione, promozione e gestione di struttu-	
	re per il turismo sociale in particolare rivolte ad	
	anziani, portatori di handicap, minori, orfani e/o	
	disagiati;	
	I) - Promuovere l'istruzione, l'assistenza ricreativa	
	e mutualistica in genere, l'attività di assistenza ai	
	bambini, assistenza pre e post scolare, l'attività di	
	accoglienza e di orientamento a favore di immigrati,	
	anche in collaborazione con enti pubblici e privati;	
	J) - Gestire ed organizzare anche per conto terzi	
	strutture ambulatoriali, centri diurni, strutture re-	
	sidenziali per anziani e portatori di handicap, centri	

		sociali, case di riposo, R.S.A., hospice;
		K) - Attuare servizi di fisioterapia, infermieristica,
		di ortofonia e logoterapia.
		Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa
		provvede, fra l'altro, a:
		- assumere la concessione di lavori, sia direttamente
		che tramite organismi consortili, da privati, dallo
		Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in asso-
		ciatione temporanea con altre imprese, ad appalti, ap-
		palti concorsi, licitazioni private e trattative pri-
		vate, stipulando contratti e convenzioni;
		- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzi-
		ni, macchinari e materiali necessari all'esercizio
		dell'impresa sociale;
		- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto
		sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci
		cooperatori;
		- promuovere l'istruzione professionale, la formazione
		culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in
		genere a favore dei soci cooperatori.
		La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non
		prevalente, qualunque altra attività connessa od affi-
		ne a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e
		concludere tutte le operazioni contrattuali di natura
		mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e fi-

	nanziaria, necessarie od utili alla realizzazione de-	
	gli scopi sociali e comunque sia direttamente che in-	
	direttamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa	
	potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esem-	
	plificativa:	
	a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qual-	
	siasi forma, in altre società, consorzi o enti, che	
	svolgano attività analoghe, accessorie o complementari	
	all'attività sociale, non a scopo di alienazione e co-	
	munque senza che si configuri operatività nei confron-	
	ti del pubblico, nonché partecipare sia come ca-	
	po-gruppo sia come semplice aderente a gruppi coopera-	
	tivi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies	
	C.C.;	
	b. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni al-	
	tra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la	
	Cooperativa aderisce.	
	Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente	
	per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta	
	del risparmio presso i soli soci, conformemente a	
	quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo	
	unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"),	
	dalle relative disposizioni di attuazione e successive	
	modificazioni; le modalità di esercizio di tale atti-	

	vità saranno disciplinate da apposito regolamento in-	
	terno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di	
	risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle	
	forme consentite dalla legge.	
	La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari	
	previsti dal Titolo IV del presente statuto.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Articolo 6 - I soci cooperatori sono coloro che si av-	
	valgono delle prestazioni mutualistiche della Coopera-	
	tiva.	
	Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non	
	potrà essere né inferiore al minimo né superiore al	
	massimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi a soci cooperatori:	
	- i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto	
	il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o	
	mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata	
	dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione professiona-	
	le, possano partecipare direttamente all'esercizio	
	dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavo-	
	rativa;	
	- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza	

	attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Co-	
	operativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91.	
	Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla	
	legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la	
	propria adesione alla Cooperativa, o anche successiva-	
	mente all'instaurazione del rapporto associativo, un	
	ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa mede-	
	sima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi	
	altra forma consentita dalle disposizioni di legge vi-	
	genti in materia, (compresi i rapporti di collabora-	
	zione a progetto), con cui contribuiscono al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra	
	la Cooperativa e tali soci cooperatori saranno disci-	
	plinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6	
	della citata legge n. 142/01 e successive modificazio-	
	ni.	
	Possono altresì essere ammessi come soci cooperatori	
	le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi co-	
	me soci cooperatori anche elementi tecnici ed ammini-	
	strativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa sociale.	

11 di 55

	del Consiglio di Amministrazione;	
	e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda	
	copia del loro statuto sociale, nonché della delibera	
	di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo so-	
	ciale competente.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata la existen-	
	za dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità in detto articolo indi-	
	cate, delibera sulla domanda.	
	In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	deve essere coerente con la capacità della Cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con	
	le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesi-	
	ma.	
	La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata	
	all'interessato ed annotata, a cura degli amministra-	
	tori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da	
	parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quo-	
	ta sociale e sia stato versato l'eventuale sovrapprez-	
	zo.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione de-	
	termini il superamento dei limiti previsti dall'art.	

	2519, secondo comma, C.C. e, conseguentemente, l'ob-	
	bligo della Cooperativa di applicare le disposizioni	
	in materia di società per azioni, gli amministratori	
	devono convocare l'Assemblea straordinaria per la mo-	
	dificazione dello statuto sociale. In tal caso, la de-	
	liberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministrato-	
	ri, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia ap-	
	provato la predetta modificazione statutaria.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il	
	Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta	
	giorni, motivare la relativa deliberazione e comuni-	
	carla agli interessati, i quali potranno, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento di tale comunicazione,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea;	
	quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima, successiva convocazione.	
	In caso di deliberazione assembleare difforme da quel-	
	la del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo	
	provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data	
	dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza	
	conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea mede-	
	sima.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al	

	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni as-	
	sunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo	
	socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo	
	di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Coo-	
	perativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo	
	aderisce in forma scritta alla relativa disciplina	
	contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.	
	Articolo 8 - I soci cooperatori sono obbligati:	
	a. a versare la quota sociale sottoscritta con le mo-	
	dalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;	
	b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli amministratori;	
	c. a versare la tassa di ammissione eventualmente sta-	
	bilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura co-	
	munque tale da non costituire ostacolo all'ammissione	
	di nuovi soci;	
	d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti in-	
	terni e le deliberazioni legalmente adottate dagli or-	
	gani sociali;	
	e. a contribuire al raggiungimento degli scopi socia-	
	li, prestando la propria attività lavorativa in Coope-	
	rativa, in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di	

15 di 55

	mo. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussis-	
	tono i presupposti del recesso, il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione deve darne immediata comunicazione al so-	
	cio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	al Tribunale di Avezzano.	
	Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso de-	
	termina la risoluzione, con la stessa decorrenza, an-	
	che dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rap-	
	porto mutualistico), salvo diversa e motivata delibe-	
	razione del Consiglio di Amministrazione.	
	In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a pre-	
	stare la propria attività lavorativa in Cooperativa	
	fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la fa-	
	coltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in	
	parte, il socio recedente da tale obbligo.	
	Articolo 12 - L'esclusione è pronunciata dal Consiglio	
	di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti dei soci cooperatori:	
	a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di am-	
	missibilità e/o non siano più in condizioni, per qual-	

	siasi causa, di partecipare al conseguimento degli	
	scopi sociali	
	b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabi-	
	lità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	c) che vengano a trovarsi in una situazione di incom-	
	patibilità prevista dall'art. 6;	
	d) che abbiano maturato il diritto di fruire della	
	pensione di anzianità o di vecchiaia o che abbiano co-	
	munque compiuto il 65° anno di età;	
	e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal	
	presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali o	
	dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che	
	non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;	
	f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale	
	sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che	
	nel versamento delle quote sociali, altresì nel paga-	
	mento dei debiti eventualmente contratti verso la Coo-	
	perativa per qualsiasi titolo;	
	g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di	
	prestare la propria attività lavorativa o che nell'e-	
	secuzione di quest'ultima violino gli obblighi previ-	
	sti da regolamento interno e/o da contratto con gravi	
	inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;	
	h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal	

	rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto	
	con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in que-	
	sti casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione	
	di astenersi dal deliberare l'esclusione in considera-	
	zione delle caratteristiche del rapporto di lavoro ri-	
	solto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle	
	esigenze dell'impresa sociale;	
	i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di la-	
	voro subordinato, subiscano un licenziamento per moti-	
	vi disciplinari, per giusta causa o giustificato moti-	
	vo soggettivo;	
	j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da	
	quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per	
	loro inadempienza;	
	k) che violino uno o più dei divieti di cui al prece-	
	dente art. 9;	
	l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in	
	concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	m) che in qualunque modo arrechino danni alla Coopera-	
	tiva;	
	n) che vengano condannati con sentenza penale irrevo-	
	cabile.	
	Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperato-	
	re, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi,	
	il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le i-	

	nadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli	
	un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per pre-	
	sentare giustificazioni verbali o scritte.	
	Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai	
	soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una	
	penale per il solo fatto della inadempienza che ha da-	
	to luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbli-	
	go al risarcimento degli eventuali, maggiori danni ef-	
	fettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà	
	determinata dal Consiglio di Amministrazione nella	
	stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà	
	variare, secondo la gravità della inadempienza, da un	
	minimo di 50 euro fino ad un massimo, che non potrà	
	mai superare l'intero importo della quota sociale. Le	
	penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno	
	devolute, su deliberazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, al fondo di riserva legale.	
	L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comu-	
	nicazione del relativo provvedimento.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione	
	determina la risoluzione, con la stessa decorrenza,	
	anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	
	(rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata de-	
	liberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	

	proporre opposizione innanzi al Tribunale di Avezzano	
	nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Articolo 13 - Le deliberazioni prese in materia di re-	
	cesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci	
	cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci cooperato-	
	ri e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adotta-	
	ti dal Consiglio di Amministrazione su tali materie,	
	saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.	
	I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro	
	i menzionati provvedimenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione, dovranno proporre opposizione al Tribunale	
	di Avezzano, entro sessanta giorni dalla ricevuta co-	
	municazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 14 - I soci cooperatori receduti od esclusi	
	hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quo-	
	ta sociale effettivamente versata, eventualmente au-	
	mentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno,	
	ai sensi del successivo art. 24.	
	La liquidazione della partecipazione sociale avrà luo-	
	go sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperati-	
	va ed il socio cooperatore diventa operativo, even-	

21 di 55

approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
vo.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Articolo 17 - Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, pos-
sono essere ammessi come soci volontari coloro che in-
tendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro
a favore della Cooperativa per contribuire al raggiun-
gimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero
complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volonta-
ri della Cooperativa dovranno presentare apposita do-
manda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai
regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali;
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in
misura comunque non inferiore a euro 25,82 né superio-
re al limite massimo stabilito dalla legge per i soci
cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibi-

		li, a titolo gratuito, per la Cooperativa.
		Sull'accettazione della domanda è competente a decide-
		re il Consiglio di Amministrazione, che provvede al-
		l'annotazione nell'apposita sezione del libro dei so-
		ci.
		In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve es-
		sere coerente con la capacità della Cooperativa di
		soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compa-
		tibile con l'attività di lavoro da questi prestata.
		Il socio volontario ha gli obblighi di cui al prece-
		dente art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di presta-
		re la propria attività di lavoro sarà commisurato alla
		disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni
		assunti verso la medesima, così come previsto dal re-
		golamento interno.
		Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi mo-
		mento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera
		raccomandata, con un termine di preavviso di almeno 2
		mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Coopera-
		tiva medesima nei casi previsti dal precedente art.
		12, compatibilmente con la particolare natura del suo
		rapporto sociale.
		Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale
		fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso
		ed esclusione si verificano negli stessi termini pre-

visti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI E ALTRI SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI

DEBITO

Articolo 18 - Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può offrire in sottoscrizione, esclusivamente ad investitori qualificati e ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, strumenti finanziari partecipativi privi di diritti di amministrazione nonché titoli di debito, ai sensi degli articoli 2526, terzo comma, C.C., 2483 C.C. e 111 - octies delle norme di attuazione e transitorie.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di	
	cui al presente articolo ed al relativo rappresentante	
	comune si applica quanto previsto dalle norme di legge	
	in materia; la disciplina sulle modalità di funziona-	
	mento di tali assemblee è quella prevista dal presente	
	statuto per le assemblee generali straordinarie, in	
	quanto compatibili.	
	Con riferimento agli strumenti finanziari di cui al	
	presente Titolo, la Cooperativa avrà la facoltà di non	
	emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346,	
	I, C.C..	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE SOCIALI - AZIONI	
	Articolo 19 - Il patrimonio sociale è costituito:	
	a. - dal capitale sociale, che è variabile ed è forma-	
	to:	
	a.1. - dalle quote sociali, ciascuna del valore nomi-	
	nale non inferiore ad euro 25,82 (venticinque/82) né	
	superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai soci	
	cooperatori e dai soci volontari;	
	a.2. - dagli strumenti finanziari partecipativi, di	
	cui al precedente Titolo IV;	
	b. - dal fondo di riserva legale;	
	c. - da eventuali fondi di riserva straordinaria;	
	d. - dall'eventuale riserva divisibile;	

	e. - dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;	
	f. - da ogni altro fondo di riserva costituito o pre-	
	visto per legge;	
	g. - da eventuali lasciti o donazioni fatte alla coo-	
	perativa.	
	Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di be-	
	ni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli	
	2342 - 2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori	
	che finanziatori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Coo-	
	perativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i	
	soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed e-	
	ventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ri-	
	storno.	
	Le riserve comunque costituite, salva quella di cui	
	alla lettera e), non possono essere distribuite fra i	
	soci cooperatori.	
	La riserva divisibile di cui alla lettera d) può esse-	
	re distribuita esclusivamente tra i sottoscrittori de-	
	gli strumenti finanziari di cui al TITOLO V.	
	Articolo 20 - Le quote dei soci cooperatori e dei so-	
	ci volontari sono nominative.	
	Le quote devono essere sottoscritte dai soci coopera-	
	tori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione	
	della delibera di ammissione e i relativi importi de-	

	vono essere versati nei modi e nei termini stabiliti	
	dal Consiglio di Amministrazione,	
	La quota sottoscritta dal socio volontario dovrà esse-	
	re versata immediatamente dopo la ricevuta comunica-	
	zione della delibera di ammissione.	
	Nessun socio cooperatore né volontario può avere una	
	quota il cui valore nominale superi il limite massimo	
	consentito dalla legge.	
	I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al Titolo	
	V, diversi dai titoli di debito, sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di Euro	
	50,00 ciascuna; i versamenti sulle azioni sottoscrit-	
	te, da liberarsi in denaro, potranno essere effettua-	
	ti, per almeno il venticinque per cento, all'atto del-	
	la sottoscrizione e, per la parte restante, nei termi-	
	ni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in	
	conseguenza di perdite comporterà la riduzione del va-	
	lore nominale dei titoli sottoscritti dai soci finan-	
	ziatori, di cui al Titolo V, esclusivamente per la	
	parte delle perdite stesse eccedente il valore nomina-	
	le complessivo delle quote sottoscritte dai soci coo-	
	peratori.	
	Articolo 21 - Le quote sottoscritte dai soci coopera-	
	tori e dai soci volontari non possono es-sere sottopo-	

	ste a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio cooperatore o volontario che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale di Avezzano.	
	Articolo 22 - I Titoli sottoscritti dai soci finanziatori, di cui al Titolo V, sono trasferibili esclusivamente ad altri soci finanziatori o a terzi aventi i requisiti indicati nello stesso Titolo V.	
	L'Assemblea straordinaria di emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari	

	condizioni ai sensi dell'art. 2355 - bis, C.C.. Il so-	
	cio finanziatore che intenda trasferire le azioni	
	dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Am-	
	ministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio	
	avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento di detta comunicazione.	
	TITOLO VII	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 23 - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al	
	31 Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio	
	secondo le disposizioni di legge in materia e con cri-	
	teri di prudenza.	
	Nel bilancio devono essere riportati separatamente i	
	dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo e-	
	ventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sinda-	
	cale (se nominato) documentano nella nota integrativa	
	la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513	
	C.C..	
	Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella	
	relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento degli sco-	
	pi statutari in conformità con il carattere cooperati-	

	vo della società; nella stessa relazione il Consiglio	
	di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni	
	delle determinazioni adottate con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine del-	
	l'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni,	
	nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla reda-	
	zione del bilancio consolidato e quando lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura e all'og-	
	getto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione	
	del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segna-	
	la le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428	
	C.C..	
	Articolo 24 - L'Assemblea, che approva il bilancio,	
	può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori	
	di un trattamento economico ulteriore rispetto a quel-	
	lo minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi	
	dall'art. 2545 - sexies C.C. e del successivo art. 25.	
	In tale caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo	
	stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno ope-	
	rato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito	
	dall'apposito regolamento interno.	
	La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli	
	utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pa-	

31 di 55

	g. - l'eventuale residuo a fondo di riserva straordi-	
	naria.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà	
	deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio	
	al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da	
	destinarsi conformemente alle disposizioni di legge	
	per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali.	
	Articolo 25 - L'attribuzione del ristorno ai soci coo-	
	operatori viene effettuata, su proposta del Consiglio	
	di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e	
	alla qualità del lavoro prestato (degli scambi mutua-	
	listici), nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente nonché dalle dispo-	
	sizioni del presente statuto.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori:	
	- secondo i criteri più specificamente ed analitica-	
	mente disciplinati da regolamento interno e comunque	
	conformemente ai seguenti criteri di carattere genera-	
	le:	
	- riconoscendo loro una somma percentuale calcolata	
	sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro effe-	
	tivamente prestato.	
	Ai fini di cui sopra, per retribuzione si intende	
	quanto corrisposto ai soci cooperatori in applicazione	

	dei CCNL, dei contratti integrativi nonché a titolo di	
	elementi integrativi individuali.	
	Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:	
	a) mediante integrazione delle retribuzioni complessi-	
	ve;	
	b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sot-	
	toscritto e versato.	
	TITOLO VIII	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI	
	Articolo 26 - I soci cooperatori riceveranno un trat-	
	tamento economico complessivo proporzionato alla quan-	
	tità e qualità del lavoro prestato e comunque non in-	
	feriore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe,	
	dalla contrattazione collettiva nazionale del settore	
	o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di	
	lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di	
	contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi	
	medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di	
	lavoro autonomo.	
	Articolo 27 - In considerazione della peculiare posi-	
	zione giuridica del socio cooperatore, titolare nei	
	confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto	
	di lavoro collegato a quello associativo, la presta-	
	zione di lavoro del socio stesso e il relativo tratta-	
	mento economico sono disciplinati da apposito Regola-	

	mento interno adottato dall'Assemblea ordinaria dei	
	soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.	
	Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia	
	dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti col-	
	lettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori,	
	in relazione all'organizzazione aziendale della Coope-	
	rativa e ai profili professionali dei soci stessi, il	
	richiamo alle normative di legge vigenti per i rappor-	
	ti di lavoro diversi da quello subordinato.	
	Articolo 28 - L'assemblea può deliberare in favore dei	
	soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, ri-	
	spetto a quello minimo stabilito da regolamento inter-	
	no, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva,	
	secondo modalità stabilite in accordi collettivi sti-	
	pulati fra le associazioni nazionali del movimento co-	
	operativo e le organizzazioni sindacali dei lavorato-	
	ri; in sede di approvazione del bilancio, essa può, i-	
	noltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a	
	titolo di ristorno, così come previsto dal precedente	
	art. 25.	
	Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'As-	
	semblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un	
	piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibi-	
	lità di riduzione temporanea dei trattamenti economici	

dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi di crisi aziendali da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

Articolo 29 - Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c. il Collegio dei Sindaci.

Sezione I - ASSEMBLEA

Articolo 30 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione,

	che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore	
	dopo la prima.	
	L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamen-	
	te:	
	a) affisso presso la sede sociale almeno quindici	
	giorni prima dell'adunanza; (occorre indicare un modo	
	di convocazione tale da assicurare la "tempestiva in-	
	formazione sugli argomenti da trattare");	
	b) comunicato mediante lettera raccomandata spedita ai	
	soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domi-	
	cilio risultante dal libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discre-	
	zione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite	
	dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pub-	
	blicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avvi-	
	so di convocazione delle Assemblee.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con dirit-	
	to di voto e siano presenti o informati della riunione	
	tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi e nes-	
	suno si opponga alla trattazione degli argomenti.	
	L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dal-	
	la sede sociale, purché nel territorio regionale.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i ter-	

		mini di cui al precedente art. 23.
		L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consi-
		glio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia
		fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle
		materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti
		soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spet-
		tanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convo-
		cazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data
		della richiesta.
		Articolo 31 - L'Assemblea Ordinaria:
		1. approva il bilancio consuntivo con la relazione
		del Consiglio di Amministrazione;
		2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai
		soci cooperatori;
		3. provvede alla nomina degli amministratori, previa
		determinazione del loro numero e della durata del loro
		mandato, nonché alla loro revoca;
		4. determina la misura dei compensi da corrisponder-
		si agli amministratori per la loro attività collegia-
		le;
		5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o
		se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei
		componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi
		il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
		6. conferisce eventualmente, ai sensi dell'art.

	2477, primo comma, C.C., ed a revocare l'incarico di	
	revisore contabile, determinandone il corrispettivo	
	relativo all'intera durata dell'incarico;	
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile;	
	8. delibera di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	9. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;	
	10. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;	
	11. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 C.C.;	
	12. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 28;	

39 di 55

	soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di qua-	
	li tra gli amministratori hanno la rappresentanza del-	
	la società; gli adeguamenti dello statuto alle dispo-	
	sizioni normative; il trasferimento della sede sociale	
	nel territorio nazionale.	
	L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emis-	
	sione degli strumenti finanziari di cui al Titolo V.	
	Articolo 33 - In prima convocazione, l'assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tanti soci che	
	siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a	
	tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto	
	e delibera validamente con la maggioranza favorevole	
	dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.	
	In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è rego-	
	larmente costituita qualunque sia il numero dei voti	
	spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera	
	validamente con la maggioranza favorevole dei voti	
	spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre	
	l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita	
	quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che	
	siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti	
	a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di vo-	
	to e delibera validamente con la maggioranza favorevo-	
	le dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresen-	

	tati.	
	In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche,	
	risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro	
	che avranno ottenuto il maggior numero di voti di pre-	
	ferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o	
	rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato	
	eventualmente in apposito regolamento interno.	
	Articolo 34 - Per le votazioni si procederà con il si-	
	stema dell'alzata di mano; esclusivamente per le ele-	
	zioni delle cariche sociali si procederà, salvo diver-	
	sa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della vo-	
	tazione a scrutinio segreto.	
	E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di am-	
	mettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea,	
	il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di tele-	
	comunicazione) ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma,	
	C.C.. In tal caso, qualora fossero poste in votazione	
	proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di	
	convocazione, i voti espressi per corrispondenza non	
	si computeranno ai fini della regolare costituzione	
	dell'Assemblea.	
	Articolo 35 - Nelle Assemblee hanno diritto al voto i	
	soci cooperatori ed i soci volontari che risultino i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e	
	che non siano in mora con i versamenti delle quote	

	sottoscritte.	
	Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un	
	solo voto, qualunque sia il numero delle azioni posse-	
	dute.	
	I sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui al	
	Titolo V, non hanno diritto di voto.	
	Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresen-	
	tare nell'Assemblea da un altro socio, purché non am-	
	ministratore né sindaco, che abbia diritto al voto,	
	mediante delega scritta; ciascun socio delegato può	
	rappresentare un solo socio.	
	Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, men-	
	zionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra	
	gli atti sociali.	
	Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela	
	del movimento cooperativo e gli organismi periferici	
	delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno	
	partecipare coi propri rappresentanti ai lavori del-	
	l'Assemblea, senza diritto di voto.	
	Articolo 36 - L'Assemblea, tanto in sede ordinaria	
	che straordinaria, è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore U-	
	nico e, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice	
	Presidente o dal consigliere più anziano di età tra	
	quelli presenti; in caso di assenza di entrambi, essa	

	sarà presieduta da un socio eletto dal-l'Assemblea	
	stessa con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti e/o rappresentati.	
	L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un se-	
	gretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sotto-	
	scritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segreta-	
	rio.	
	Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve	
	essere redatto dal notaio.	
	Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - AMMINI-	
	STRATORE UNICO	
	Articolo 37 - La Cooperativa è amministrata da un Con-	
	siglio di Amministrazione o da un Amministratore Uni-	
	co.	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di un nume-	
	ro di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre)	
	fino ad un massimo di 5 (cinque), eletti dall'Assem-	
	blea.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra i soci	
	cooperatori (persone fisiche ovvero tra le persone in-	
	dicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fi-	
	siche), tra i soci volontari e tra non soci; tuttavia,	
	la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori (persone fisiche ovvero tra le persone in-	

	dicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche).	
	Gli amministratori durano in carica fino a dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina e possono essere nominati a tale carica anche non soci nel rispetto però del disposto dell'art. 2542 codice civile.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.	
	Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale se nominato, almeno ogni 6 mesi, sul generale andamento della ge-	

	stione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dal-	
	le sue controllate.	
	Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo infor-	
	mato; ciascuno di essi può chiedere agli organi dele-	
	gati che in Consiglio siano fornite informazioni rela-	
	tive alla gestione della società.	
	Articolo 38 - Il Consiglio di Amministrazione è convo-	
	cato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia mate-	
	ria su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta do-	
	manda scritta anche da un solo consigliere, con indi-	
	cazione delle materie da discutere.	
	La convocazione è fatta con lettera da spedirsi non	
	meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elet-	
	tronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effe-	
	tivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la mag-	
	gioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono validamente prese col voto favo-	
	revole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	La parità di voti comporta la reiezione della propo-	
	sta.	

	Le votazioni sono palesi.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora	
	il Presidente ne accerti la necessità, possono essere	
	validamente tenute in video - conferenza o in audio -	
	conferenza, a condizione che tutti i partecipanti pos-	
	sano essere identificati dal Presidente e da tutti gli	
	altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire	
	la discussione e di intervenire in tempo reale nella	
	trattazione degli argomenti discussi, che sia loro	
	consentito lo scambio di documenti relativi a tali ar-	
	gomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto	
	nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti,	
	la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luo-	
	go in cui si trova il Presidente e dove pure deve tro-	
	varsi il segretario della riunione, ove richiesto.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono	
	essere adottate anche mediante consultazione scritta,	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli ammini-	
	stratori devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato,	
	di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi,	
	abbia in una determinata operazione della Cooperativa,	

47 di 55

	facilitare l'ottenimento del credito agli enti o so-	
	cietà, cui la Cooperativa aderisce;	
	g. deliberare su tutte le altre materie di cui al-	
	l'art. 5;	
	h. conferire procure, sia generali che speciali,	
	ferma la facoltà attribuita al Presidente;	
	i. nominare un direttore, determinandone le funzioni	
	e la retribuzione;	
	j. assumere e licenziare i dipendenti della Coopera-	
	tiva, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	k. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'e-	
	sclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai	
	soci esclusi;	
	l. comminare le sanzioni disciplinari previste dal	
	regolamento interno ai soci coopera-tori inadempienti;	
	m. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire	
	a quelli promossi da altre cooperative, compilando od	
	approvando i progetti di statuto relativi, determinan-	
	do le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i	
	delegati;	
	n. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazio-	
	ne inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltan-	
	to di quelli, che, per disposizioni di legge o del	
	presente statuto, siano riservati all'Assemblea gene-	

49 di 55

	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione,	
	ne, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte,	
	al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio	
	nonché, con speciale procura, a dipendenti della Coo-	
	perativa o a terzi.	
	Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione,	
	ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e	
	provvede affinché adeguate informazioni sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti	
	i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.	
	Articolo 43 - L'Assemblea ha la facoltà di sostituire,	
	in qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione	
	con un Amministratore Unico e quest'ultimo con un Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	All'Amministratore Unico, che dovrà essere comunque	
	nominato tra i soci cooperatori, competeranno tutti i	
	poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le nor-	
	me stabilite dal presente statuto per il Consiglio di	
	Amministrazione e per il Presidente dello stesso.	
	Sezione III - COLLEGIO SINDACALE - REVISORE	
	Articolo 44 - Il Collegio Sindacale è nominato obbli-	
	gatoriamente nei casi previsti dal secondo e terzo	
	comma dell'art. 2477 C.C. e successive modificazioni	

	nonché quando la Cooperativa emetta strumenti finan-	
	ziari non partecipativi.	
	Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'As-	
	semblea avrà comunque la facoltà di nominare un Colle-	
	gio Sindacale o un revisore.	
	Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di	
	tre membri effettivi e di due supplenti tutti in pos-	
	sesso dei requisiti di legge.	
	Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa As-	
	semblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il Collegio è stato rico-	
	stituito.	
	Articolo 45 - Il collegio sindacale vigila sull'osser-	
	vanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	In tutti casi di nomina, il Collegio Sindacale eserci-	
	ta inoltre il controllo contabile.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio	

	di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del	
	Comitato Esecutivo.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilan-	
	cio di esercizio, devono indicare specificamente nella	
	relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il perseguimento del-	
	lo scopo mutualistico.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche in-	
	dividualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre	
	ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni i-	
	spezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale	
	da inserirsi nell'apposito libro.	
	Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere,	
	nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in	
	materia.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e	
	delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale	
	sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	Articolo 46 - Ove l'Assemblea eserciti la facoltà di	
	cui al secondo comma del precedente art. 42, il con-	
	trollo contabile è esercitato da un revisore contabile	
	iscritto nel registro istituito presso il Ministero	

	della Giustizia.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'As-	
	semblea, la quale determina il corrispettivo spettante	
	al revisore per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza al-	
	la data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incari-	
	co.	
	Non possono essere incaricati del controllo contabile	
	e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti in-	
	dicati nell'art. 2409 - quinquies, primo comma, C.C..	
	Il revisore incaricato del controllo contabile:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodi-	
	cità almeno trimestrale, la regolare tenuta della con-	
	tabilità sociale e la corretta rilevazione nelle	
	scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove re-	
	datto, il bilancio consolidato corrispondono alle ri-	
	sultanze delle scritture contabili e degli accertamen-	
	ti eseguiti e se sono conformi alle norme che li di-	
	sciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul	
	bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove	
	redatto.	
	TITOLO X	

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 47 - E' fatto divieto di:

a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Articolo 48 - In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote ed azioni nel seguente ordine: sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo IV; soci cooperatori.

Articolo 49 - Le clausole di cui agli artt. 49 e 50, primo comma non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

	TITOLO XII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 50 - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento	
	della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, sce-	
	gliendoli preferibilmente fra i soci e ne stabilirà i	
	poteri.	
	TITOLO XIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 51 - Per quanto non previsto dal presente	
	statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI	
	del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in	
	materia di società cooperative nonché le disposizioni	
	sulle società a responsabilità limitata, in quanto	
	compatibili.	
	Firmato all'originale: Anna Fasciani - ALMERINDO VI-	
	TULLO Notaio (Sigillo)	
	Art.68 ter. L.N. e art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to cartaceo allegato "B" all'atto rep. 4385. Per gli usi di	
	legge. Celano, lì 7 luglio 2016	
	Firmato digitalmente: Almerindo Vitullo Notaio	